CAMERA SEGRETERIA DEI DEPUTATI

Proposta di Legge.

Articolo 1mo — Nessun Deputato, durante la legislatura, può essere chiamato a funzioni pubbliche retribuite con uno stipendio o con indennità sul bilancio dello Stato, o sul bilancio di amministrazioni sussidiate dallo Stato, o da esso dipendenti. Il Deputato, investito di pubbliche funzioni, non può entro lo stesso periodo di tempo esser promosso, nè destituito.

Articolo 2o — Quando un Deputato, per due mesi consecutivi, sia rimasto assente dalla Camera senza regolare congedo, sarà dichiarato dimissionario volontario, ed il collegio che esso rappresenta sarà subito convocato per la elezione del successore.

All'Originale firmato

Crispi

1861-62

Ses[illegible] Legislatura 8

[illegible] 1861-63

Pro[illegible] N° [illegible] al N° [illegible]

[illegible] Parla

[illegible]

N°

Camera dei Deputati

SEGRETERIA

1861-6

Oggetto

Proposte d'iniziativa Parlamentare rimaste in stato di lettura